

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1990

relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento

(91/495/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le carni di coniglio e di selvaggina di allevamento figurano tra i prodotti elencati nell'allegato II del trattato; che l'allevamento di conigli e di selvaggina rientra in linea generale nel settore agricolo; che tale allevamento costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione rurale;

considerando che, per garantire lo sviluppo razionale di questo settore e incrementarne la produttività, è necessario stabilire a livello comunitario norme relative ai problemi sanitari e di polizia sanitaria per la produzione e la commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento;

considerando che occorre eliminare le disparità esistenti tra gli Stati membri quanto alla salute degli animali ed alla salute pubblica, in modo da favorire gli scambi intracomunitari di queste carni, nella prospettiva del compimento del mercato interno;

considerando che le carni in questione possono diffondere malattie trasmissibili agli animali domestici e all'uomo; che è quindi necessario prevedere disposizioni che permettano di contenere tale rischio;

considerando che le carni in questione devono essere trattate in buone condizioni d'igiene per prevenire infezioni ed intossicazioni d'origine alimentare;

considerando che la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie

di animali nella Comunità ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/162/CEE ⁽⁵⁾, stabilisce le norme per la notifica delle malattie degli animali nella Comunità; che è opportuno esigere per determinate malattie contagiose della selvaggina di allevamento le stesse informazioni richieste per gli altri animali domestici;

considerando che la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE ⁽⁷⁾, e la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/539/CEE ⁽⁹⁾, stabiliscono rispettivamente le condizioni di igiene per le carni fresche e le carni fresche di volatili da cortile; che gli animali selvatici d'allevamento destinati alla produzione di carni di selvaggina sono simili ai mammiferi e ai volatili domestici; che è pertanto opportuno estendere alle carni di selvaggina d'allevamento le norme applicabili agli scambi di carni fresche e di carni di volatili da cortile, tenendo tuttavia conto di alcuni aspetti specifici;

considerando che è opportuno prevedere deroghe per i piccoli quantitativi di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento commercializzati a livello locale;

considerando che per l'organizzazione e il prosieguo dei controlli che devono essere eseguiti dallo Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia che devono essere applicate conviene fare riferimento alle norme generali stabilite dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁰⁾;

considerando che è opportuno affidare alla Commissione il compito di adottare le misure di applicazione della presente direttiva; che occorre prevedere a tal fine una procedura che istituisca una stretta ed efficace collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 58.⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 48.⁽³⁾ GU n. L 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.⁽⁴⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.⁽⁶⁾ GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.⁽⁷⁾ GU n. L 224 del 18. 9. 1990, pag. 29.⁽¹⁾ GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 40.⁽²⁾ GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 154.⁽³⁾ GU n. C 124 del 21. 5. 1990, pag. 7.